



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII – Produzioni animali

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge 15 gennaio 1991, n.30 sulla “Disciplina della riproduzione animale” ed in particolare gli artt. 3 e 11 con i quali viene stabilito che i criteri per la tenuta del libro genealogico e norme collegate sono fissati in appositi disciplinari;

**VISTA** la legge 3 agosto 1999, n.280 concernente “Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n.30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994”;

**VISTO** il D.M. 20978 del 20.5.1997 con il quale è stato approvato il Disciplinare del libro genealogico del cavallo di razza Bardigiano e le relative Norme tecniche di selezione;

**VISTO** il D.M. 20582 del 22 febbraio 2002 con il quale è stato approvato il nuovo testo dell'art.4 del disciplinare del libro genealogico del Cavallo Bardigiano e il disciplinare del Corpo degli esperti di razza;

**VISTE** le note n.157 dell'8 febbraio 2010, n. 280 del 7 marzo 2012 e n.802 del 10 settembre 2012, con le quali l'Associazione Provinciale Allevatori di Parma - Ufficio del libro genealogico del cavallo Bardigiano, ha chiesto l'approvazione del nuovo testo del disciplinare del libro genealogico, delle norme tecniche e del disciplinare del Corpo degli esperti, nonché, l'approvazione del Disciplinare delle manifestazioni (mostre nazionali) e il Disciplinare dei raduni, mostre regionali e provinciali., in conformità di quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nelle riunioni del 20 maggio 2010, del 20 dicembre 2011 e del 25 giugno 2012;

**RITENUTO** necessario apportare, in accordo con l'Associazione, alcune correzioni ai testi dei disciplinari innanzi richiamati, per renderli più chiari e in linea con quanto approvato in altri disciplinari che gestiscono i libri genealogici;

**CONSIDERATO** che la nuova normativa, nel suo insieme, risulta rispondente alle finalità di miglioramento selettivo del cavallo di razza Bardigiano;

## **D E C R E T A :**



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII – Produzioni animali

**Art.1** – E' approvato il nuovo testo del disciplinare del libro genealogico del cavallo di razza Bardigiano, costituito da 19 articoli, giusta testo allegato al presente decreto (Allegato 1).

**Art.2** – E' approvato il nuovo testo del disciplinare delle norme tecniche del libro genealogico del cavallo di razza Bardigiano, giusta testo allegato al presente decreto (Allegato 2).

**Art.3** – E' approvato il nuovo testo del disciplinare del Corpo degli Esperti di razza del libro genealogico del cavallo di razza Bardigiano, costituito da 13 articoli, giusta testo allegato al presente decreto (Allegato 3).

**Art.4** – E' approvato il testo del disciplinare delle manifestazioni ufficiali del libro genealogico del cavallo di razza Bardigiano, costituito da 33 articoli, giusta testo allegato al presente decreto (Allegato 4).

Roma, li **21 SET. 2012**

Il Direttore Generale  
(Giuseppe Cacopardi)



## **DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO BARDIGIANO**

### **Art. 1**

1. Il libro genealogico del cavallo di razza Bardigiano, è gestito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, modificata ed integrata con legge 3 agosto 1999, dall'Associazione Provinciale Allevatori di Parma. Il libro genealogico è regolato dal presente disciplinare in armonia con la normativa comunitaria.

### **CAPITOLO I Organizzazione del libro genealogico**

#### **Art. 2**

1. Il libro genealogico rappresenta lo strumento per la selezione ed il miglioramento del cavallo Bardigiano promuovendo la produzione di soggetti per il servizio da sella, il tiro leggero e gli impieghi in equitazione per il tempo libero, perseguitandone nel contempo la sua valorizzazione economica.

#### **Art. 3**

1. Allo svolgimento delle attività del libro genealogico provvedono:
  - a. La Commissione Tecnica Centrale (CTC);
  - b. L'Ufficio Centrale del libro genealogico (UC);
  - c. Gli Uffici periferici;
  - d. Il Corpo degli esperti.

#### **Art. 4**

1. La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento della razza e propone eventuali modifiche al presente Disciplinare.
2. La CTC è formata da:
  - a) 1 rappresentante dei servizi zootecnici del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF);
  - b) 3 rappresentanti delle Regioni con la più elevata consistenza di fattrici iscritte al libro genealogico del cavallo di razza Bardigiano, nominati dall'UC su proposta degli Uffici periferici competenti per il territorio;
  - c) 3 funzionari tecnici esperti in Ippicoltura, rappresentanti degli Assessorati per l'Agricoltura delle Regioni nelle quali la razza abbia maggiore consistenza di soggetti iscritti al libro genealogico;
  - d) 1 rappresentante dei servizi veterinari del Ministero della Salute;
  - e) 1 esperto di miglioramento genetico nominato dal MIPAAF su proposta dell'UC;
  - f) 1 rappresentante dell'Associazione Italiana Allevatori;
  - g) il coordinatore del Corpo degli esperti.
3. Partecipa di diritto alle riunioni della CTC il funzionario del MIPAAF incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare.

4. Il Direttore dell'Associazione Provinciale Allevatori di Parma - Ufficio del libro genealogico partecipa alle riunioni della CTC con funzioni di segretario.
5. La CTC elegge, nel proprio ambito, il Presidente ed il Vice-Presidente.
6. I componenti della CTC restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.
7. La CTC può costituire, per l'esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro. In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della CTC può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC stessa.
8. La convocazione della CTC è fatta almeno dieci giorni prima della data della riunione. Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti.
9. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice-Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal segretario.

#### **Art. 5**

1. L'UC provvede:
  - ad espletare i compiti relativi al funzionamento del libro genealogico;
  - a coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli Uffici periferici e degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare;
  - ad elaborare e pubblicare i dati rilevati e forniti dagli Uffici periferici riguardanti i soggetti iscritti;
  - a diffondere altri documenti e pubblicazioni inerenti il libro genealogico;
  - a nominare gli esperti di razza ed a provvedere alla loro formazione seguendo gli indirizzi della CTC.
2. Il responsabile dell'applicazione del disciplinare e delle norme tecniche del libro genealogico e delle delibere della CTC è il direttore dell'APA di Parma.

#### **Art. 6**

1. Gli Uffici periferici provvedono:
  - ad espletare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività del libro genealogico secondo le disposizioni e le modalità operative dettate dall'UC;
  - a svolgere le attività di informazione, verifica, raccolta dati e campioni biologici previste dalle delibere della CTC secondo le istruzioni impartite dall'UC;
  - a trasmettere nei tempi e modi indicati dall'UC i dati ed i campioni di cui alla lettera precedente;
  - a rilasciare i documenti ufficiali del libro genealogico secondo le modalità stabilite dall'UC;
  - a segnalare all'UC gli allevatori che richiedano l'iscrizione all'Albo degli allevatori e proprietari di cui al successivo Art. 9.
  - a segnalare tempestivamente all'UC qualsiasi irregolarità o anomalia riscontrata;
2. Le Associazioni allevatori di primo grado, giuridicamente riconosciute, provvedono all'organizzazione e al corretto funzionamento degli Uffici periferici assumendone le

relative responsabilità. Esse consentono e facilitano in qualunque momento le ispezioni effettuate senza preavviso dall'UC sugli Uffici periferici da esse tenuti.

3. L'Associazione Provinciale Allevatori di Parma può provvedere direttamente in via temporanea alle attività di libro genealogico nelle aree territoriali nelle quali non si verifichino le condizioni di cui al precedente comma.
4. Qualora le condizioni dell'allevamento o esigenze organizzativo-funzionali lo richiedano, l'Associazione Provinciale Allevatori di Parma provvede ad unificare in uno solo le attività di due o più Uffici periferici o a stabilire condizioni operative appropriate.
5. Responsabile dell'applicazione del Disciplinare del libro genealogico, delle delibere del CTC, delle istruzioni emanate dall'UC e dell'Ufficio periferico del libro genealogico è il direttore dell'Associazione di primo grado che tiene l'Ufficio periferico, previa delega da parte dall'Associazione Provinciale Allevatori di Parma. In tal senso, l'Associazione Regionale Allevatori della Sicilia è a tutti gli effetti considerata associazione di primo grado.
6. La vigilanza sulla tenuta del libro genealogico negli Uffici Periferici è svolta dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano secondo le vigenti normative e le direttive emanate dal MIPAAF di concerto con le Regioni e Province Autonome medesime.

#### **Art. 7**

1. Il Corpo degli esperti è retto da un apposito disciplinare predisposto dalla CTC ed approvato dal MIPAAF ed è formato da tecnici specializzati nominati dall'UC ed incaricati per la valutazione morfologica degli stalloni e delle fattrici da iscrivere al libro genealogico, nonché per quella dei cavalli presentati alle mostre. L'attività degli esperti è coordinata dall'UC.
2. Il corpo degli esperti è composto da ispettori ed esperti di razza, scelti tra allevatori e tecnici competenti nell'allevamento e nelle caratteristiche della specifica popolazione.
3. Gli esperti nominano un Coordinatore Nazionale, che li rappresenta in seno alla CTC. L'esperto è tenuto a partecipare a tutti i corsi di aggiornamento che vengano indetti da parte dell'UC; fatte salve cause di forza maggiore, la mancata partecipazione a due incontri consecutivi potrà determinare la decadenza della nomina ad esperto di razza.

### **CAPITOLO II**

#### **Ammisione degli allevamenti al libro genealogico ed iscrizione dei riproduttori**

#### **Art. 8**

1. L'iscrizione al libro genealogico è volontaria ed è richiesta, per iscritto, dagli allevatori interessati agli Uffici periferici competenti per il territorio. Sono ammessi al libro genealogico e vengono iscritti all'Albo degli allevatori e dei proprietari di cui al successivo Art. 9 coloro che:
  - a) siano proprietari di cavalli di razza Bardigiano;
  - b) si impegnino a svolgere l'attività prevista dal libro genealogico ;
  - c) si astengano da comportamenti e azioni che possano arrecare nocimento o danno all'immagine all'organizzazione del libro genealogico ;
  - d) siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità Sanitarie Locali.

2. Il giudizio di idoneità è pronunciato per iscritto dall'UC previo parere favorevole dell'Ufficio periferico.
3. L'allevatore per il quale l'Ufficio periferico non abbia dato parere favorevole all'iscrizione può presentare ricorso all'UC che emette parere definitivo.
4. L'UC procede alla cancellazione di quegli allevatori che abbiano presentato all'Ufficio periferico le proprie dimissioni dal libro genealogico , nonché di quegli allevatori per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.
5. I centri di produzione di materiale seminale ed i gestori delle stazioni di monta naturale pubblica, in quanto detentori di riproduttori iscritti al libro genealogico, sono considerati allevatori iscritti fino a diversa determinazione e sono pertanto tenuti al rispetto e all'osservanza di quanto previsto nel presente disciplinare.
6. Ai fini di un più sicuro controllo dell'identità dei soggetti iscritti, nonché al fine di verificare l'ascendenza per essi dichiarata, l'UC può prelevare in qualunque momento campioni di materiale biologico ai soggetti medesimi per sottoporli ad analisi secondo i metodi approvati dalla CTC.

#### Art. 9

1. Il libro genealogico si articola in:
  - a. albo degli allevatori e dei proprietari;
  - b. registro puledri;
  - c. registro stalloni;
  - d. registro fattrici;
  - e. registro supplementare fattrici e puledri.
2. I registri di cui alle lettere b), c) e d) costituiscono la Sezione principale del libro genealogico , il registro di cui alla lettera e) costituisce la Sezione supplementare; nello specifico:
  - a) **Albo degli allevatori e dei proprietari**, con iscrizione secondo le modalità stabilite dall' Art. 8 del presente disciplinare.
  - b) Al **registro puledri** possono essere iscritti solo soggetti i cui padre e madre risultino essere iscritti rispettivamente al registro stalloni e al registro fattrici al momento della nascita del puledro.
  - c) Al **registro stalloni** vengono iscritti i maschi provenienti dal registro puledri, che abbiano superato la valutazione morfologica di cui al successivo Art. 10 ed in possesso dei requisiti previsti dalle apposite Norme tecniche. I maschi iscritti al registro stalloni possono operare anche in inseminazione artificiale.
  - d) Al **registro fattrici** vengono iscritti le femmine provenienti dal registro puledri, che abbiano superato la valutazione morfologica di cui al successivo Art. 10 ed in possesso dei requisiti previsti dalle apposite Norme tecniche.
  - e) Al **registro supplementare fattrici e puledri** vengono iscritti i maschi e le femmine di razza Bardigiana privi o parzialmente privi dei requisiti previsti alla precedente lettera b) ed in possesso di spiccati caratteri di razza. Le femmine iscritte al "registro supplementare fattrici e puledri" che abbiano superato la valutazione morfologica di cui al successivo Art. 10 sono abilitate alla riproduzione. I maschi iscritti al registro supplementare non possono essere abilitati alla riproduzione.

### **Art. 10**

1. Le valutazioni morfologiche vengono effettuate nell'ambito di raduni indetti ogni anno dall'UC da almeno un membro del corpo degli esperti individuato dall'UC.
2. Per ogni soggetto esaminato l'Esperto esprime un giudizio che è definitivo ed inappellabile.
3. Per il giovane bestiame, iscrivibile nel registro supplementare fattrici e puledri, e per le femmine, iscrivibili nel registro fattrici, la visita per l'iscrizione al libro genealogico è effettuata da almeno un esperto.
4. Per i maschi (candidati stalloni), iscrivibili nel registro stalloni in possesso dei requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche, la visita di iscrizione al suddetto registro è effettuata dall'apposita Commissione di Valutazione Stalloni, i cui componenti sono nominati dall'UC, nel corso di raduni, programmati una o più volte l'anno, in luoghi e/o strutture opportunamente attrezzati, allo scopo di consentire condizioni di valutazione uniformi ed obiettive verso tutti i soggetti presentati per l'iscrizione.
5. I calendari delle visite sono concordati tra l'UC e gli Uffici periferici; dei giorni e delle località di visita deve essere data tempestiva comunicazione agli allevatori interessati.
6. Ai fini dell'iscrizione al registro stalloni o al registro fattrici i cavalli vengono valutati indicativamente ai 30 mesi di età.

### **Art. 11**

1. Per essere iscritti, gli animali devono essere correttamente identificati secondo le prescrizioni dell'anagrafe degli equidi. Resta facoltà dell'allevatore o del proprietario richiedere l'apposizione del marchio a freddo sul lato del collo coperto da criniera.
2. Per ciascun puledro nuovo nato si effettua l'acquisizione del nome, la compilazione dello stato segnaletico del puledro su apposita scheda identificativa con le modalità indicate dall'UC, ed il prelievo di un campione biologico per l'accertamento dell'ascendenza.
3. I puledri/e la cui ascendenza non sia stata confermata dal confronto del loro DNA con quelli dei loro genitori dichiarati vengono iscritti al registro supplementare fattrici e puledri.

### **Art. 12**

1. L'UC può procedere alla radiazione degli stalloni iscritti al registro stalloni qualora essi si rivelino portatori di difetti e/o tare pregiudizievoli di tipo ereditario e/o riproduttivo, o quando la prosecuzione del loro uso comporti rischi troppo elevati per il mantenimento della variabilità genetica nella popolazione. Tale radiazione verrà resa esecutiva previo parere della CTC, a seguito del sopralluogo di Esperti specificamente incaricati dall'UC per la verifica della progenie nata dai riproduttori in esame.

## **CAPITOLO III**

### **Documenti ufficiali del libro genealogico**

### **Art. 13**

1. Per il funzionamento del libro genealogico sono prescritti i seguenti documenti, secondo i modelli predisposti dall'UC:

- a) Scheda di identificazione.
  - b) Scheda di valutazione morfologica.
  - c) Certificato genealogico /passaporto.
2. Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, saranno predisposti dall'UC.
  3. Per ogni animale deve essere rilasciato un solo certificato genealogico/passaporto originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato/passaporto sul quale, peraltro, deve essere specificata in modo evidente la parola "duplicato" secondo le disposizioni attuative dell'anagrafe degli equidi.

## CAPITOLO IV

### Obblighi degli allevatori aderenti al libro genealogico

#### Art. 14

1. L'allevatore aderente al libro genealogico si impegna:

- a) Ad osservare il presente disciplinare, nonché le disposizioni impartite per il funzionamento del libro genealogico.
- b) Ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce.
- c) A mantenere in condizioni soddisfacenti i propri soggetti nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, in particolare da quelle sul benessere animale.
- d) A fornire agli organi competenti del libro genealogico qualunque chiarimento e notizia che venga loro richiesta sul proprio allevamento.
- e) A consentire all'UC l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al libro genealogico a fini di ricerca, indagine e certificazione.
- f) A partecipare con animali iscritti al libro genealogico a mostre organizzate al di fuori di quanto previsto dal libro genealogico con comunicazione preventiva all'UC.

#### Art. 15

1. Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare l'allevatore è passibile dei seguenti provvedimenti:
  - a) Radiazione di determinati soggetti, qualora emergano dubbi sulla loro identità.
  - b) Ammonimento.
  - c) Sospensione temporanea dal libro genealogico.
  - d) Radiazione dal libro genealogico.
  - e) Denuncia all'autorità giudiziaria nel caso di reato.
2. I provvedimenti a), b), c), d) sono deliberati dall'UC sentito il parere dell'Ufficio Periferico competente per il territorio.
3. Avverso i provvedimenti di cui ai punti c) e d) è ammesso il ricorso da parte dell'allevatore alla CTC. La denuncia di cui alla lettera e) è presentata dall'Ufficio periferico o dall'Associazione Provinciale Allevatori di Parma.

#### Art. 16

1. Al finanziamento delle attività del libro genealogico si provvede sia in sede centrale che periferica con:

- a) Quote associative.
- b) Contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale.
- c) Contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione.
- d) Contributi comunitari, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica.
- e) Altre eventuali entrate.

## **CAPITOLO V**

### **Norme transitorie**

#### **Art. 17**

1. I prodotti nati entro il 31.12.2013 di sesso femminile e maschile discendenti dalle fattrici iscritte a Libro Genealogico che siano state fecondate da uno degli stalloni:

- 1.Elio (matricola PR3746, 25% sangue arabo)
- 2.Teodoro (PR3747, 25% s.a.)
- 3.Mufasa (PR3185, 25% s.a.)
- 4.Olimpo (PC5334, 12.5% s.a.)
- 5.Mistral (PR3133, 12.5% s.a.)
- 6.Alex (PC5353, 12.5% s.a.)
- 7.Everest (PC5781, 12.5% s.a.)
- 8.Ubero (PC5777, 12.5% s.a.)
- 9.Bronzo (PC5732, 12.5% s.a.)

potranno essere iscritti nel Registro Puledri, ed in sede di valutazione il raggiungimento dei requisiti stabiliti di cui all'Art. 10 del presente disciplinare ne consentirà l'approvazione alla riproduzione senza alcuna limitazione, con relativa iscrizione nel Registro Fattrici o nel Registro Stalloni.

- 2. Tali soggetti saranno ammessi alle manifestazioni ufficiali del libro genealogico.
- 3. I prodotti nati a partire dal 01.01.2014 di sesso femminile e maschile discendenti dalle fattrici iscritte a Libro genealogico che siano state fecondate da uno dei 9 stalloni di sopra elencati, potranno esser iscritti al Registro Supplementare Fattrici e Puledri, a prescindere dalla percentuale di sangue arabo posseduto.
- 4. Tali soggetti saranno ammessi alle mostre ufficiali del libro genealogico così come previsto dall'apposito disciplinare delle manifestazioni ufficiali.
- 5. L'iscrizione dei prodotti di sesso femminile nel Registro Supplementare Fattrici e Puledri, con il raggiungimento in sede di valutazione morfologica dei requisiti minimi stabiliti di cui all'Art. 10 del presente disciplinare, ne permetterà l' approvazione a fattrici iscritte nel Registro Supplementare. Resta inteso che tale norma transitoria riguarda solo ed esclusivamente i prodotti di sesso femminile e non i prodotti di sesso maschile.
- 6. I documenti genealogici identificativi di questi prodotti di sesso femminile avranno una veste grafica che renda evidente la loro iscrizione al registro supplementare fattrici e puledri; tutto ciò al fine di poter garantire agli allevatori la massima riconoscibilità circa le fattrici recanti una percentuale di sangue arabo.
- 7. A partire dal 01.01.2020 i 9 stalloni di sopra elencati perderanno l'approvazione alla riproduzione concessa in deroga dal libro genealogico.

8. Per tutti i soggetti nati a partire dal 01.01.2021 l'iscrizione a Libro avverrà secondo quanto previsto dall'Art. 9 del presente disciplinare.
9. Non è consentita l'iscrizione al libro genealogico di prodotti discendenti da specifici progetti di incrocio con stalloni P.S.A. o con derivati arabo-bardigiano con il 50 % di sangue arabo.

## **CAPITOLO VI** **Disposizioni generali**

### **Art. 18**

1. Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere del libro genealogico, hanno valore ufficiale.
2. Chiunque sottragga, alteri, falsifichi i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

### **Art. 19**

1. Le Norme Tecniche, che stabiliscono i requisiti genealogici, i requisiti genetici, morfologici e funzionali che disciplinano l'iscrizione dei soggetti al libro genealogico e quanto altro sia necessario per lo svolgimento della selezione vengono emanate dalla CTC e devono essere approvate dal MIPAAF.
2. Eventuali modifiche d'iniziativa di detto Ministero entrano in vigore dalla data del relativo Decreto Ministeriale di approvazione; quelle proposte dall'UC, previa delibera della CTC, devono essere trasmesse al MIPAAF entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC stessa, ed entrano comunque in vigore dalla data del relativo Decreto Ministeriale di approvazione.

VISTO SI APPROVA  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Giuseppe Cacopardi)

S  
fe.



## NORME TECNICHE

### Libro Genealogico del Cavallo di Razza Bardigiana

La selezione dei cavalli di razza Bardigiana ha come obiettivo la produzione di soggetti di mole, statura e peso adeguati agli obiettivi di selezione; di robusta costituzione e corretta conformazione, precoci per sviluppo e produttività, fecondi e longevi, di buona nevralgica, dotati di alta capacità di utilizzazione degli alimenti per lo sfruttamento di tutti i foraggi aziendali e dei pascoli; di conformazione idonea all'impiego per il servizio da sella e tiro leggero e per l'utilizzo in agriturismo.

Area di origine: Bardi (PR) e Appennino tosco ligure emiliano.

Area di espansione: zone piane, collinari e montane dell'Unione Europea.

Mantello: baio, da baio ordinario a morello malfatto con preferenza del baio oscuro e baio castano.

Temperamento: docile con discreto grado di nevralgica.

Costituzione: robusta.

Conformazione: cavallo meso-brachimorfo tendente al mesomorfo, di aspetto espressivo e distinto, di forme armoniche, solide e corrette. Giusto equilibrio tra tutti gli apparati organici.

Testa: piccola con profilo preferibilmente camuso a fronte larga; narici grandi e mobili, occhi grandi, vivaci ed espressivi, orecchie corte e ben dirette, ciuffo folto ed abbondante.

Collo: ben proporzionato, di giusta lunghezza, ampiezza e muscolosità, tendenzialmente arcuato nei maschi, con criniera folta ed abbondante, preferibilmente doppia.

Garrese: mediamente rilevato, asciutto e di media lunghezza

Dorso: di media lunghezza, elastico, ben diretto e sostenuto.

Lombi: di media lunghezza, ben attaccati, leggermente risalenti verso la groppa con leggera convessità trasversa.

Groppa: ampia, di giusta lunghezza, mediamente inclinata.

Coda: ben attaccata, abbondante di crine.

Spalla: di media inclinazione e lunghezza, con un buon sviluppo muscolare.

Petto: aperto, alto e ben muscolato.

Torace: ampio, ben disceso e profondo.

Ventre: sostenuto e ben conformato.

Coscia: muscolosa anche verso la regione della gamba.

Arti: asciutti con appiombi regolari, avambraccio forte e muscoloso prevalente sullo stinco, con tendini ben distaccati, pastoia relativamente corta, robusta e di media inclinazione.

Articolazioni: ampie, spesse ed asciutte.

Andature: regolari, energiche, elastiche con passo ampio e mediamente rilevato.

Piede: ben conformato, grande, con unghia solida, elastica e compatta, preferibilmente nera.

## DIFETTI COMPORTANTI L'ESCLUSIONE DAL LIBRO GENEALOGICO

Mantello sauro, dal baio chiaro al baio con grande lista molto ampia lateralmente. Criniera non monocromatica, testa con profilo mottonino o eccessivamente pesante in rapporto allo sviluppo corporeo, orecchie lunghe e cadenti, dorso eccessivamente insellato, diametri trasversi ridotti, appiombi marcatamente difettosi, articolazioni troppo esili, soverchia ampiezza delle macchie bianche alla testa, presenza di balzane (più di una per i maschi, più di due per le femmine).

## DATI BIOMETRICI

### Maschi di 30 mesi ed oltre

	Min.cm	Max cm
Altezza al garrese	140	149
Circonferenza torace	170	-
Circonferenza stinco	19	22

### Femmine di 30 mesi ed oltre

	Min.cm	Max cm
Altezza al garrese	135	147
Circonferenza torace	165	-
Circonferenza stinco	18	21

La valutazione morfologica viene espressa per maschi e femmine con la qualifica in base ai punti come segue:

### QUALIFICA PUNTI

Ottimo	90 - 100
Molto buono	85 - 89
Buono	80 - 84
Discreto	75 - 79
Sufficiente	70 - 74
Insufficiente	- -

## REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Al **registro puledri** possono essere iscritti solo soggetti i cui padre e madre risultino essere iscritti rispettivamente al registro stalloni e al registro fattrici al momento della nascita del puledro.

Al **registro stalloni** vengono iscritti i maschi in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano stati iscritti al registro puledri;
- b) abbiano raggiunto l'età minima di circa 30 mesi;
- c) siano figli di fattrici iscritte nel registro fattrici valutate con almeno 80 punti, con qualifica di Buono;
- d) abbiano ottenuto in sede di valutazione morfologica il punteggio di almeno 82 punti, riportando, nei singoli caratteri valutati, un punteggio non inferiore ad 8 punti.

e) ambedue le nonne devono inoltre essere iscritte nel registro fattrici o al registro supplementare fattrici, con la valutazione di almeno 75 punti, con qualifica di Discreto.

Per tutti gli stalloni iscritti al LG è prescritta la determinazione della genealogia tramite analisi del DNA. Tale determinazione dovrà essere effettuata da un istituto indicato dall'UC e dovrà essere depositata presso l'UC stesso.

I maschi iscritti al registro stalloni operano ai sensi della norma vigente sulla riproduzione animale ed in particolare del DM 403/2000.

Al **registro fattrici** vengono iscritte le femmine provenienti dal registro puledri, che abbiano effettuato la valutazione morfologica al raggiungimento dell'età minima di 30 mesi.

Al **registro supplementare fattrici e puledri** vengono iscritti i maschi e le femmine di razza Bardigiana privi o parzialmente privi della genealogia completa, in possesso di spiccati caratteri di razza. Vengono inoltre iscritte a questo registro le femmine nate e regolamentate come dalle Norme Transitorie di cui Art. 17 del disciplinare del libro genealogico.

Le femmine iscritte al registro supplementare che abbiano effettuato e superato la valutazione morfologica al raggiungimento dell'età minima di circa 30 mesi, sono abilitate alla riproduzione. I maschi iscritti al registro supplementare non possono essere iscritti al registro stalloni e quindi non sono abilitabili alla riproduzione.

Requisiti morfologici: tutte le femmine, per essere iscritte al registro fattrici od al registro supplementare fattrici devono aver riportato alla valutazione morfologica la qualifica almeno di discreto ( 75 punti).

## VALUTAZIONI MORFOLOGICHE

### Tipicità e mantello:

Cavallo meso-brachimorfo, tendente al mesomorfo, di costituzione solida ed equilibrata e temperamento docile. Testa leggera con fronte larga e linea dorso naso leggermente concava, occhi grandi, vivaci ed espressivi, preferibilmente coperti da un folto ciuffo cadente. Orecchie corte, diritte e mobili, incollatura di media lunghezza ed inclinazione, con folta criniera preferibilmente doppia, garrese mediamente rilevato, asciutto e di media lunghezza, groppa ampia e muscolosa, di inclinazione intermedia e di giusta lunghezza. Gli arti con ossatura robusta e asciutta, pastorale tendenzialmente corto con barbetta, piede grande dalle unghie solide, elastiche e compatte, adatto al vivere in terreni accidentati e difficili.

Mantello baio, da baio ordinario a morello maltinto, con preferenza del baio castano e del baio oscuro; tollerate le balzane (massimo due per le femmine, solo una nei maschi) stella o lista non troppo ampie, rabicanatura non troppo estesa.

Punteggio massimo: 10

### Sviluppo e diametri:

Statura al garrese ai 30 mesi indicativi d'età da 135 a 147 cm per le femmine e da 140 a 149 cm per i maschi, con preferenza verso i valori medio alti. Circonferenza toracica minima ai 30 mesi indicativi d'età di 165 cm per le femmine e di 170 cm per i maschi, con preferenza verso i valori medio alti. Circonferenza dello stinco ai 30 mesi indicativi d'età da 18 a 21 cm per le femmine e da 19 a 22 cm per i maschi, con preferenza verso i valori medi.

Punteggio massimo 10

### Conformazione e armonia:

Cavallo meso-brachimorfo tendente al mesomorfo, forme armoniche, solide e corrette, strutture raccolte ed equilibrate con giusto equilibrio tra tutti gli apparati organici. Complessivamente ben proporzionati, con arti robusti e asciutti, adatti ad un andatura regolare. Conformazione idonea ad ottenere un giusto equilibrio fra un andatura mediamente veloce e gli sforzi, anche intensi, che sono chiamati a sostenere.

Punteggio massimo 10

### Testa ed espressione:

Testa ben conformata, espressiva, con profilo preferibilmente camuso, a fronte larga, orecchie corte e ben dirette, ciuffo folto ed abbondante.

Punteggio massimo: 10

Collo e spalla:

Collo ben proporzionato di direzione intermedia, di giusta lunghezza, ampiezza e muscolosità, tendenzialmente arcuato nei maschi, con criniera folta e abbondante, preferibilmente doppia. Spalla di media inclinazione e lunghezza, con buon sviluppo muscolare.

Punteggio massimo: 10

Petto e torace:

Torace ampio, ben disceso e profondo. Petto aperto, alto e ben muscolato.

Punteggio massimo: 10

Garrese, dorso e lombi:

Garrese mediamente rilevato, asciutto e di giusta lunghezza. Dorso di media lunghezza, ben diretto, sostenuto ed elastico. Lombi di media lunghezza, ben attaccati, in armonia con i diametri trasversi della groppa. Ventre sostenuto e ben conformato.

Punteggio massimo: 10

Groppa:

Groppa ampia e muscolosa, di buona lunghezza, mediamente inclinata. Coda ben attaccata, abbondante di crine.

Punteggio massimo: 10

Arti, piedi e appiombi:

Arti asciutti e robusti, con appiombi regolari, avambraccio forte e muscoloso prevalente sullo stinco, con tendini ben distaccati, pastoia relativamente corta, robusta e di media inclinazione. Articolazioni ampie, spesse ed asciutte. Piede ben conformato, con unghia solida, elastica e compatta, preferibilmente nera.

Punteggio massimo: 10

Andature:

Andature regolari, energiche, elastiche con passo ampio e mediamente rilevato.

Punteggio massimo 10

VISTO SI APPROVA  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Giuseppe Cacopardi)

*[Handwritten signature]*

# **Allegato 3**



## **DISCIPLINARE del “ Corpo esperti di razza “ del Cavallo Bardigiano**

### **Art. 1**

1. La normativa relativa al “ Corpo esperti di razza “ del cavallo Bardigiano è predisposta secondo quanto previsto dall’ Art. 7 del disciplinare del libro genealogico che stabilisce quanto segue:
  - a) la Commissione Tecnica Centrale (CTC) approva il disciplinare del “ Corpo esperti di razza “;
  - b) la CTC nomina gli esperti di razza su proposta dell’Ufficio Centrale (UC);
  - c) l’UC propone alla CTC la nomina degli esperti di razza, identifica nuovi candidati, ne organizza l’attività e controlla l’operato
  - d) l’UC predisponde e organizza i corsi di formazione e di aggiornamento tecnico per gli esperti di razza seguendo gli indirizzi deliberati dalla CTC.

### **Art. 2**

1. Il “ Corpo esperti di razza “ è composto da:
  - a) esperti di razza;
  - b) ispettori di razza;
2. Sono esperti di razza coloro che hanno partecipato positivamente alle attività di formazione, teoriche e pratiche, nonché alle prove ed agli esami previsti dal presente disciplinare; sono ispettori di razza gli esperti, nominati dalla CTC su proposta dell’UC che abbiano operato in modo continuativo da più di 10 anni, che abbiano giudicato in mostre e manifestazioni di livello nazionale.
3. Gli esperti di razza sono incaricati di effettuare le valutazioni morfologiche e morfologico-lineari dei riproduttori (fattrici e stalloni) necessarie per l’iscrizione degli stessi agli appositi registri del libro genealogico nonché di quelle da effettuare nel corso delle manifestazioni ufficiali del libro genealogico.
4. Agli ispettori di razza, oltre gli incarichi previsti per gli esperti di razza, compete anche la formazione tecnica con il tirocinio pratico degli esperti di razza stessi.

### **Art. 3**

1. Gli esperti e gli ispettori di razza, nell’esplicitamento della loro attività relativa a rassegne in azienda, raduni, mostre e ogni altra attività prevista dal libro genealogico dovranno dare dimostrazione di professionalità, correttezza, equilibrio, obiettività di giudizio e decoro nei confronti degli allevatori e di ogni altro operatore del settore; dovranno inoltre dimostrare adeguate conoscenze tecniche per affrontare le problematiche relative all’allevamento e alle produzioni equine poste dagli allevatori. Gli esperti e gli ispettori di razza si dovranno astenere da ogni e qualsiasi attività di tipo commerciale.

### **Art. 4**

1. Gli esperti di razza possono decadere su proposta motivata dell’UC e successiva deliberazione adottata dalla CTC, qualora dimostrino insufficienti capacità tecniche-organizzative nello svolgimento degli incarichi ad essi attribuiti, per gravi carenze di comportamento nel rapporto con gli allevatori e/o per prolungata indisponibilità che non consenta il raggiungimento minimo dei livelli di presenza, come stabilito dall’Art. 10 del presente disciplinare. Gli ispettori di razza sono nominati a tempo indeterminato, salvo i casi di ripetuta indisponibilità a svolgere gli incarichi attribuiti o per inosservanza di quanto previsto al precedente art.3.

### **Art. 5**

1. Il "Corpo esperti di razza" elegge un "Coordinatore nazionale" con funzioni di coordinamento e raccordo con l'UC che entra a far parte della CTC e alla quale può presentare proposte tese al miglioramento dell'attività di selezione della razza. Il Coordinatore Nazionale resta in carica per un triennio e può essere riconfermato.

### **Art. 6**

1. La qualifica di esperto di razza si ottiene a seguito di partecipazione con esito positivo ad apposito corso di formazione e dopo aver superato le prove e l'esame finali. Le domande per l'ammissione al corso di formazione dovranno essere presentate all'UC del libro genealogico.

### **Art. 7**

1. La Commissione esaminatrice sarà composta da n. 3 membri, di cui almeno 2 con qualifica di ispettore di razza, designati dall'UC oltre al Responsabile dell'Ufficio stesso.
2. La Commissione esaminatrice stabilirà l'idoneità del candidato con valutazione e giudizio insindacabili.

### **Art. 8**

1. L'esame teorico per la nomina ad esperto di razza riguarderà, in particolare i seguenti argomenti:
  - a) caratteristiche di razza del cavallo Bardigiano;
  - b) valutazioni morfologico-funzionali e morfologico-lineari;
  - c) problematiche relative all'allevamento e alla riproduzione equina;
  - d) selezione, indici genetici, accoppiamenti programmati;
  - e) obiettivi di selezione e indirizzi per lo sviluppo del cavallo Bardigiano;
  - f) disciplinare del libro genealogico del cavallo Bardigiano.
2. L'esame teorico si svolgerà su un questionario standard a risposte multiple, costituito da un numero minimo di 60 domande, allo scopo di permettere l'accertamento del grado di preparazione dei candidati esperti con assoluta obiettività e inoltre per garantire lo svolgimento della prova con modalità organizzative uniformi.
3. I candidati esperti che a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice avranno superato l'esame teorico saranno ammessi alla prova pratica.

### **Art. 9**

1. L'esame pratico per la nomina ad esperto di razza si realizza tramite una prova in campo che attiene le valutazioni morfologiche, funzionali e lineari previste dal libro genealogico, in presenza di soggetti opportunamente selezionati e preparati:
  - a) i soggetti saranno identificati, esaminati e valutati simulando una rassegna in azienda e/o in mostra ufficiale;
  - b) le valutazioni si svolgeranno seguendo la scheda morfologico-lineare ufficiale;
  - c) i candidati esperti dovranno esporre i criteri seguiti per la valutazione delle caratteristiche morfologiche e di tipicità della razza e, inoltre, rispondere alle domande della Commissione esaminatrice tese a verificare il grado di preparazione dei candidati stessi.

### **Art. 10**

1. La nomina degli esperti di razza è di competenza della CTC su proposta dell'UC e riguarda i candidati esperti dichiarati idonei dalla Commissione esaminatrice dopo aver superato l'esame teorico e pratico previsto dal presente disciplinare.
2. Gli esperti di razza prima di essere ammessi a svolgere l'attività valutativa ufficiale dovranno dare prova di adeguata capacità professionale e conseguire una sufficiente

esperienza pratica attraverso un tirocinio sul campo al fianco di esperti e/o ispettori di razza con significativa esperienza lavorativa.

3. Gli esperti di razza che abbiano superato positivamente il suddetto tirocinio pratico, dovranno rendersi disponibili agli impegni di lavoro predisposti dall'UC.
4. Gli esperti di razza hanno l'obbligo di partecipare agli incontri annuali di aggiornamento e qualificazione organizzati dall'UC; la mancata partecipazione a due incontri consecutivi potrà determinare la sospensione temporanea o la decadenza della nomina ad esperto di razza.
5. L'UC predispone per ogni esperto di razza un personale "Libretto di partecipazione", al fine del raggiungimento di un punteggio minimo annuale dato dalle presenze alle manifestazioni tecnico-selettive ufficiali; i punteggi e l'assegnazione degli stessi saranno stabiliti secondo le modalità approvate da apposita delibera dalla CTC. Il conseguimento del punteggio minimo consentirà la permanenza del membro nel Corpo esperti di razza.

#### **Art. 11**

##### 1. L'esperto di razza:

- a) ha il compito di promuovere l'attività di selezione e la valorizzazione del cavallo Bardigiano secondo gli indirizzi adottati dall'UC;
- b) è tenuto a svolgere la propria attività con riservatezza, nel rispetto della correttezza professionale e delle normative in vigore;
- c) deve possedere attitudini decisionali, fermezza e obiettività di comportamento, capacità di motivare i giudizi espressi in modo sintetico e con appropriato linguaggio tecnico;
- d) deve svolgere l'attività di valutazione soltanto previa autorizzazione dell'UC anche se l'impegno riguarda manifestazioni non promosse dal libro genealogico;
- e) deve dare comunicazione tempestiva all'UC ogni qualvolta sia impossibilitato a svolgere un incarico ufficiale inerente l'attività selettiva;
- f) deve partecipare agli incontri di aggiornamento e/o ad ogni altro impegno richiesto dall'UC.

#### **Art. 12**

1. Le 2 giurie della Mostra Nazionale, così come previste dal "disciplinare manifestazioni ufficiali: mostra nazionale", saranno formate da 3 componenti, di cui 1 Ispettore e 2 Esperti; le stesse 2 giurie impegnate alla Mostra Nazionale formeranno congiuntamente la commissione di approvazione riproduttori alla Giornata di Selezione Giovani Stalloni dello stesso anno; salvo cause di forza maggiore, in caso di impossibilità alla conferma di tutti i 6 componenti, alla Giornata di Selezione Giovani Stalloni andranno almeno gli stessi 2 Ispettori che avranno giudicato alla Mostra Nazionale, mentre i restanti 4 Esperti potranno essere cambiati e sostituiti da altri 4 Esperti.

#### **Art. 13**

1. Eventuali modifiche al presente disciplinare d'iniziativa del MIPAAF entrano in vigore dalla data del relativo decreto ministeriale di approvazione; quelle proposte dall'UC, previa delibera della CTC, devono essere trasmesse al MIPAAF entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC stessa, ed entrano comunque in vigore dalla data del relativo decreto ministeriale di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al MIPAAF, nel caso non sia stato espresso parere contrario da parte dello stesso Ministero.

VISTO SI APPROVA  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Giuseppe Cacopardi)

*S  
Ri-*



# **Disciplinare manifestazioni ufficiali del libro genealogico:**

## **1) NORME ORGANIZZATIVE MOSTRA NAZIONALE**

### **Art. 1**

L'Associazione Provinciale Allevatori di Parma che gestisce il libro genealogico del cavallo Bardigiano, a norma dell'art.1 del D.M. 02.08.1977, tramite l'UC organizza la Mostra Nazionale del Cavallo Bardigiano, di norma, il primo fine settimana del mese di agosto e comunque nei giorni da lei stabiliti e di cui viene data comunicazione in tempi utili agli allevatori del libro genealogico.

La manifestazione si tiene, di norma, a Bardi (Pr) e viene organizzata per rendere noto il livello selettivo raggiunto dal cavallo Bardigiano e promuoverne la diffusione.

La Mostra può beneficiare del contributo finanziario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF); all'organizzazione dell'evento possono collaborare il Comune organizzatore con i contributi di: Regioni, Province, Comunità Montane, Camere di Commercio, Soprip, di ogni altro Ente pubblico competente per il territorio su cui si svolge la manifestazione e degli Uffici periferici del libro genealogico interessati. La Mostra può godere di eventuali sponsorizzazioni private approvate dall'Associazione Provinciale Allevatori di Parma.

### **Art. 2**

Le domande di iscrizione redatte sugli appositi moduli predisposti devono pervenire all'UC entro e non oltre la data comunicata. Con la domanda di partecipazione, o l'ingresso in Mostra, l'allevatore accetta senza riserve le presenti Norme Organizzative e le Norme di Comportamento.

### **Art. 3**

L'ammissione alla Mostra è riservata ai soli soggetti di razza Bardigiana iscritti alla sezione principale del libro genealogico, in possesso dei passaporti e delle certificazioni sanitarie prescritte o previste dalle leggi vigenti. Non potranno partecipare al concorso morfologico, salvo casi particolari, i capi fuori catalogo.

### **Art. 4**

La custodia, il mantenimento e la presentazione degli animali che partecipano alla Mostra sono affidati agli allevatori espositori. Con contratto assicurativo sono coperti eventuali danni a terzi provocati dagli animali nell'ambito della Mostra, alla condizione che le denunce di sinistro vengano effettuate entro 10 giorni dalla fine della Mostra stessa.

### **Art. 5**

A garanzia della sicurezza all'interno dell'area della Mostra, l'UC stabilisce le prescrizioni e delimiterà appositi spazi ed aree per la gestione e lo spostamento dei cavalli. Oltre allo scarico e il carico dei cavalli dai mezzi di trasporto che dovrà avvenire nei giorni, orari e spazi stabiliti, durante tutto lo svolgimento della manifestazione ogni altro spostamento dei cavalli è consentito soltanto dalle poste assegnate al ring espositivo ed ai campi gara/prova e

ritorno. In ogni caso il proprietario dell'animale o comunque l'espositore che lo ha iscritto alla manifestazione è responsabile in via esclusiva di qualsiasi danno a persone e/o cose che l'animale dovesse provocare nel corso della manifestazione e comunque nell'area ove essa si svolge, anche nelle ore notturne o di non apertura al pubblico. Ogni espositore dovrà eventualmente sottoscrivere, ove già non ne fosse dotato in via autonoma, una polizza assicurativa a copertura di tali rischi.

#### **Art. 6**

L'identificazione dei soggetti presentati con il corrispondente numero di catalogo è effettuata da personale incaricato allo scarico dei cavalli, dietro presentazione dei documenti identificativi e della loro verifica. Al cancello di ingresso ad ogni cavallo verrà assegnato, in ordine progressivo se previsto, il numero di posta o di box (facoltativo) diviso tra maschi e femmine. Tutte le poste ed i box potranno esser numerati e ogni allevatore assicurerà i propri cavalli in quelli assegnati. Non verranno accettate prenotazioni delle poste e non è ammesso riservarsi altre poste se non quelle assegnate.

#### **Art. 7**

Ogni soggetto, munito dei certificati sanitari di cui all'Art. 3 è sottoposto all'arrivo a visita sanitaria. Verranno isolati ed esclusi dalla Mostra quei soggetti che presenteranno sospetti di malattie contagiose e quelli mancanti dei requisiti richiesti.

#### **Art. 8**

I soggetti ammessi alla Mostra e che rispondono alle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 delle presenti Norme Organizzative, vengono presentati nelle seguenti sezioni:

- **SEZIONE MASCHI**

Categoria 1<sup>^</sup> : Puledri di 1 anno

Categoria 2<sup>^</sup> : Puledri di 2 anni

Categoria 3<sup>^</sup> : Maschi di 3 anni

Categoria 4<sup>^</sup> : Maschi di 4 e 5 anni

Categoria 5<sup>^</sup> : Maschi da 6 a 9 anni

Categoria 6<sup>^</sup> : Maschi da 10 anni e oltre

- **SEZIONE FEMMINE**

Categoria 1<sup>^</sup> : Puledre di 1 anno

Categoria 2<sup>^</sup> : Puledre di 2 anni

Categoria 3<sup>^</sup> : Femmine di 3 anni

Categoria 4<sup>^</sup> : Femmine di 4 e 5 anni

Categoria 5<sup>^</sup> : Femmine di 6 e 7 anni

Categoria 6<sup>^</sup> : Femmine di 8 e 9 anni

Categoria 7<sup>^</sup> : Femmine da 10 anni e oltre

I soggetti saranno presentati nel ring secondo il numero progressivo indicato dal catalogo.

#### **Art. 9**

La valutazione dei soggetti partecipanti è affidata a 2 Giurie formate ciascuna da 3 giudici, di cui 1 ispettore di razza e 2 esperti di razza; tali giudici sono nominati ad opera dell'UC, su proposta non vincolante delle Sezioni Allevatori degli uffici periferici competenti sul territorio presso cui si svolge la manifestazione, che si riuniscono congiuntamente prima della Mostra Nazionale.

Le 2 giurie potranno dividersi per categorie di soggetti a catalogo e valuteranno i cavalli in esposizione con una pre-selezione che individuerà i 10 soggetti, con un massimo di 12 per le categorie particolarmente numerose, da ammettere al giudizio finale.

Il giudizio delle giurie è inappellabile. I componenti le giurie non possono partecipare con propri soggetti ai concorsi della Mostra; sarà facoltà di ogni giuria, in caso di difetti generali o di possibili difetti di andature e zoppia dei soggetti presentati, chiedere ad apposito Veterinario incaricato dall'UC un parere ortopedico per verificarne la gravità: se il difetto o la

zoppia sarà tale da pregiudicarne la valutabilità, il soggetto non potrà esser valutato e sarà messo fuori graduatoria.

#### **Art. 10**

I soggetti primi 5 classificati di ogni categoria verranno evidenziati con una "Coccarda Tricolore" accompagnati da commento tecnico di merito da parte della Giuria.

#### **Art. 11**

La valutazione deve avvenire alla presenza del pubblico, con animali piazzati o in movimento al passo, presentati in gruppi della stessa categoria entro apposito ring, precluso a qualsiasi persone che non siano membri delle giurie, segretario o fotografo ufficiale. Tra i soggetti primi classificati nelle categorie 3-4-5-6 maschi e 3-4-5-6-7 femmine, le 2 giurie congiunte proclameranno il Campione e la Campionessa della Mostra. Un Cavallo può essere proclamato Campione/ssa di razza per un massimo di tre volte nella sua vita; la terza volta a unanimità di tutti i giudici componenti la giuria. Raggiunto questo traguardo può continuare a essere presentato al Mostra Nazionale, qualora si qualifichi 1° nella sua categoria, parteciperà al concorso per Campione/ssa il 2° Classificato/a che viene denominato 1° di Riserva.

#### **Art. 12**

Ogni allevatore non può presentare al concorso Morfologico più di 12 capi di razza Bardigiano.

#### **Art. 13**

Il foraggiamento e il ricovero dei soggetti in posta per tutto il periodo della loro permanenza in Mostra è gratuito. Il ricovero dei soggetti in BOX se previsti è facoltativo, con prenotazione e pagamento. Il Fieno sarà a disposizione dalla mattina dell'inizio Mostra ed ogni allevatore avrà a disposizione una quantità di fieno sufficiente ai cavalli in esposizione.

#### **Art. 14**

Per quanto non previsto nel presente regolamento decide inappellabilmente il comitato di presidenza, formato dal Sindaco del comune sede dell'evento, dal Presidente dell'Ufficio periferico competente per il territorio su cui viene organizzato l'evento, dal Presidente della CTC cavallo Bardigiano e dai Presidenti delle Sezioni Equine dell'Ufficio periferico associato con il maggior numero di capi iscritti.

#### **Art. 15**

#### **NORME DI PARTECIPAZIONE**

Il conduttore del cavallo dovrà essere opportunamente abbigliato e dotato di calzature idonee. L'ente organizzatore può richiedere apposita divisa di presentazione.

Ogni allevatore o conduttore di cavalli all'ingresso in Mostra dovrà sottoscrivere le Norme di Comportamento, mantenendo quindi un comportamento rispettoso nei confronti degli altri allevatori espositori, del personale incaricato oltre che dei giudici impegnati nell'attività operativa.

Sarà discrezione delle giurie o del comitato di presidenza della Mostra allontanare temporaneamente o definitivamente dal ring gli allevatori od i conduttori che non rispettano le condizioni elencate.

#### **Art. 16**

#### **NORME DI PRESENTAZIONE DEI SOGGETTI**

I cavalli dovranno essere presentati a mano, al passo, con idonei mezzi di contenimento evitando percosse e maltrattamenti, in ottimali condizioni di salute e preparazione fisica, docili al comando e ben toilettati.

Sarà discrezione della Giuria allontanare dal ring temporaneamente o definitivamente cavalli ribelli o gravemente fuori forma.

La Giuria darà precise disposizioni agli allevatori per la presentazione alla mano dei cavalli, al fine di consentirne l'adeguata valutazione.

Se l'allevatore non seguirà le precise disposizioni date, sarà facoltà della giuria penalizzare nel giudizio o richiamare ed allontanare definitivamente dal ring i cavalli presentati senza le disposizioni richieste.

## **2) NORME ORGANIZZATIVE RASSEGNE o MOSTRE PROVINCIALI o REGIONALI**

### **Art. 17**

L'Ufficio periferico competente per il territorio organizza, nel giorno da lei stabilito e di cui viene data comunicazione in tempi utili agli allevatori interessati, una Rassegna o Mostra Provinciale o Regionale con concorso morfologico riservato ai cavalli di razza Bardigiano iscritti al LG. La manifestazione viene organizzata per rendere noto il livello selettivo raggiunto dal cavallo Bardigiano e promuoverne la diffusione. La manifestazione avrà luogo con l'assistenza dell'UC e dell'Ufficio periferico competente sul territorio, e potrà beneficiare dei contributi finanziari pubblici o privati per essa reperiti.

### **Art. 18**

Le domande di iscrizione saranno raccolte, dal personale incaricato, nei giorni precedenti presso l'Ufficio periferico o lo stesso giorno presso l'area espositiva, comunque prima dell'inizio delle valutazioni morfologiche. Con la domanda di partecipazione, o l'ingresso alla manifestazione, l'allevatore accetta senza riserve le presenti Norme Organizzative e le Norme di Comportamento.

### **Art. 19**

L'ammissione alla manifestazione è riservata ai soli soggetti di razza Bardigiana e ai derivati arabo-bardigiani approvati in possesso del passaporto e della certificazione sanitaria prescritta o prevista dalle leggi vigenti.

### **Art. 20**

A garanzia della sicurezza all'interno dell'area espositiva verranno delimitati appositi spazi ed aree per la gestione e lo spostamento dei cavalli. Oltre allo scarico e il carico dei cavalli dai mezzi di trasporto durante lo svolgimento della manifestazione ogni altro spostamento dei cavalli è consentito soltanto dalle poste assegnate al ring espositivo e ritorno. In ogni caso il proprietario dell'animale o comunque l'espositore che lo ha iscritto alla manifestazione è responsabile in via esclusiva di qualsiasi danno a persone e/o cose che l'animale dovesse provocare nel corso della manifestazione e comunque nell'area ove essa si svolge, anche nelle ore notturne o di non apertura al pubblico. Ogni espositore dovrà eventualmente sottoscrivere, ove già non ne fosse dotato in via autonoma, una polizza assicurativa a copertura di tali rischi.

### **Art. 21**

L'identificazione dei soggetti presentati con il corrispondente numero di catalogo è effettuata da personale incaricato dietro presentazione dei documenti identificativi e della loro verifica. Al cancello di ingresso ad ogni cavallo verrà assegnato, in ordine progressivo se previsto, il numero di posta diviso tra maschi e femmine. Tutte le poste potranno esser numerati e ogni allevatore assicurerà i propri cavalli in quelle assegnate. Non verranno accettate prenotazioni delle poste e non è ammesso riservarsi altre poste se non quelle assegnate. I proprietari dei cavalli che giungeranno sul luogo della manifestazione prima dell'insediamento del personale incaricato dovranno assicurare i soggetti nelle poste e ritirare appena possibile il numero di catalogo che gli verrà assegnato.

### **Art. 22**

Ogni soggetto, munito dei certificati sanitari di cui all'Art. 3 è sottoposto all'arrivo a visita sanitaria. Verranno isolati ed esclusi dalla manifestazione quei soggetti che presenteranno sospetti di malattie contagiose e quelli mancanti dei requisiti richiesti.

### **Art. 23**

La custodia, il mantenimento e la presentazione degli animali che partecipano alla manifestazione sono affidati agli allevatori espositori. È facoltà dell'ente organizzatore stipulare o meno un contratto assicurativo a copertura di eventuali danni a terzi provocati dagli animali nell'ambito della manifestazione, a cui si farà riferimento alla condizione che le denunce di sinistro vengano effettuate entro 10 giorni dalla fine della manifestazione stessa.

### **Art. 24**

I soggetti ammessi alla Mostra e che rispondono alle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 delle presenti Norme Organizzative, vengono presentati nelle seguenti sezioni:

- **SEZIONE MASCHI**

Categoria 1<sup>^</sup> : Puledri di 1 anno

Categoria 2<sup>^</sup> : Puledri di 2 anni

Categoria 3<sup>^</sup> : Maschi di 3 anni

Categoria 4<sup>^</sup> : Maschi di 4 e 5 anni

Categoria 5<sup>^</sup> : Maschi da 6 a 9 anni

Categoria 6<sup>^</sup> : Maschi da 10 anni e oltre

- **SEZIONE FEMMINE**

Categoria 1<sup>^</sup> : Puledre di 1 anno

Categoria 2<sup>^</sup> : Puledre di 2 anni

Categoria 3<sup>^</sup> : Femmine di 3 anni

Categoria 4<sup>^</sup> : Femmine di 4 e 5 anni

Categoria 5<sup>^</sup> : Femmine di 6 e 7 anni

Categoria 6<sup>^</sup> : Femmine di 8 e 9 anni

Categoria 7<sup>^</sup> : Femmine da 10 anni e oltre

- **DERIVATI ARABO-BARDIGIANO**

Sezione Maschi e sezione Femmine

I soggetti saranno presentati nel ring secondo il numero progressivo indicato dal catalogo. Per motivi organizzativi o per numero insufficiente di capi presenti in alcune categorie, gli stessi potranno essere raggruppati su suggerimento della giuria in categorie omogenee.

### **Art. 25**

La valutazione dei soggetti partecipanti è affidata a una giuria formata da almeno 2 giudici esperti di razza nominati ad opera dell'UC; se la giuria sarà formata da almeno 4 esperti di razza, essi potranno dividersi in due giurie e valutare separatamente diverse categorie di soggetti a catalogo. Il giudizio della giuria è inappellabile. I componenti la giuria non possono partecipare con propri soggetti al concorso morfologico; sarà facoltà della giuria metter fuori graduatoria i soggetti che presentano difetti generali o di andature e zoppie tali da pregiudicarne la valutabilità.

### **Art. 26**

I soggetti primi classificati di ogni categoria verranno premiati con un premio messo a disposizione dal comitato organizzatore della manifestazione e saranno accompagnati da breve commento tecnico da parte della giuria.

### **Art. 27**

La valutazione deve avvenire alla presenza del pubblico, con animali piazzati o in movimento al passo, presentati in gruppi della stessa categoria entro apposito ring; il ring è precluso a qualsiasi persona che non sia membro della giuria, segretario o fotografo ufficiale.

### **Art. 28**

Ogni allevatore può presentare al concorso morfologico un numero massimo di capi preventivamente stabilito dal comitato organizzatore.

### **Art. 29**

Il foraggiamento e il ricovero dei soggetti in posta per tutto il periodo della loro permanenza alla manifestazione è gratuito.

### **Art. 30**

Per quanto non previsto nel presente regolamento decide inappellabilmente il comitato organizzatore, formato dal Sindaco del comune presso cui si tiene la manifestazione, dal presidente della Sezione Equine dell'Ufficio periferico competente per il territorio e dal tecnico dell'UC del libro genealogico eventualmente presente alla manifestazione.

### **Art. 31**

#### **NORME DI PARTECIPAZIONE**

Il conduttore del cavallo dovrà essere opportunamente abbigliato e dotato di calzature idonee; l'ente organizzatore può richiedere apposita divisa di presentazione.

Ogni allevatore o conduttore di cavalli al momento dell'iscrizione dei cavalli dovrà sottoscrivere le Norme di Comportamento, mantenendo quindi un comportamento rispettoso nei confronti degli altri allevatori espositori, del personale incaricato oltre che dei giudici impegnati nell'attività operativa. Sarà discrezione della giuria o del comitato organizzatore allontanare temporaneamente o definitivamente dal ring gli allevatori od i conduttori che non rispettano le condizioni elencate.

### **Art. 32**

#### **NORME DI PRESENTAZIONE DEI SOGGETTI**

I cavalli dovranno essere presentati con idonei mezzi di contenimento evitando percosse e maltrattamenti, in ottimali condizioni di salute e preparazione fisica, docili al comando e ben toilettati. Sarà discrezione della giuria allontanare dal ring temporaneamente o definitivamente cavalli ribelli o gravemente fuori forma.

La Giuria darà precise disposizioni agli allevatori per la presentazione alla mano dei cavalli, al fine di consentirne l'adeguata valutazione. Se l'allevatore non seguirà le precise disposizioni date, sarà facoltà della giuria penalizzare nel giudizio o richiamare ed allontanare definitivamente dal ring i cavalli presentati senza le disposizioni richieste.

### **3) DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 33**

Eventuali modifiche al presente disciplinare d'iniziativa del MIPAAF entrano in vigore dalla data del relativo decreto ministeriale di approvazione; quelle proposte dall'UC, previa delibera della CTC, devono essere trasmesse al MIPAAF entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC stessa, ed entrano comunque in vigore dalla data del relativo decreto ministeriale di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al MIPAAF, nel caso non sia stato espresso parere contrario da parte dello stesso Ministero..

VISTO SI APPROVA  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Giuseppe Cacopardi)

*[Handwritten signature]*